Conto corrente con la posta

Anno 80° — Numero 150

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Mercoledì, 28 giugno 1939 - ANNO XVII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

	Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L. 108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	» 240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	» 72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	» 160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della «Gazzetta Ufficiale» (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1; e presso le Librerie depositarie di Roma o di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA – presso la Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1939

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 150 DEL 28 GIUGNO 1939-XVII:

LEGGE 23 giugno 1939-XVII, n. 877,

Stato di previsione dell'entrata e stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1939 al 30 giugno 1940.

LEGGE 23 giugno 1939-XVII, n. 878.

Stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1939 al 30 giugno 1940.

LEGGE 23 giugno 1939-XVII, n. 879.

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'Africa Italiana per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1939 al 30 giugno 1940.

LEGGI E DECRETI

LEGGE 22 maggio 1939-XVII, n. 866.

Sistemazione delle Accademie della Gioventù italiana del Littorio di Roma e di Orvieto.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La Regia Accademia fascista di educazione fisica e giovanile di Roma è soppressa.

Sono istituite l'Accademia della Gioventù italiana del Littorio con sede in Roma e l'Accademia femminile della Gioventù italiana del Littorio con sede in Orvieto le quali hanno grado universitario con ordinamento speciale.

Esse dipendono dal Partito Nazionale Fascista (Gioventù italiana del Littorio) e hanno autonomia didattica e disciplinare, entro i limiti stabiliti dalla presente legge.

Art. 2.

Le Accademie predette hanno i seguenti scopi:

1° preparare, attraverso una integrale educazione fascista, i giovani alle funzioni di dirigenti e istruttori della Gioventù italiana del Littorio, di insegnanti di educazione fisica in ogni ordine e grado di scuole e presso le Forze armate;

2° formare politicamente e professionalmente i giovani ai fini della preparazione ginnico-sportiva della Nazione;

3° perfezionare la cultura politica, scientifica e tecnica di tutti coloro che esplicano la loro attività nel campo della educazione giovanile;

4° promuovere il progresso delle scienze applicate alla educazione fisica e sportiva;

5° organizzare speciali corsi di educazione fisica e sportiva per le Forze armate e per le organizzazioni del Regime.

Presso l'Accademia della Gioventù italiana del Littorio di Roma si svolgono corsi per preparare gli allievi al conseguimento della nomina ad aspiranti ufficiali di complemento del Regio esercito.

Art. 3.

La vigilanza dello Stato sulle Accademie è esercitata dal Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, Comandante generale della Gioventù italiana del Littorio, di concerto con il Ministro per l'educazione nazionale.

Art. 4.

Le Accademie di cui all'art. 1 hanno ciascuna uno statuto che determina le norme per il governo didattico, stabilisce i titoli di studio di istruzione media di 2° grado e le condizioni richieste per l'iscrizione degli allievi e fissa le norme necessarie per il funzionamento delle Accademie e per la concessione dei diplomi che sono rilasciati in nome del DUCE.

Gli statuti sono approvati, e, occorrendo, modificati con decreto del DUCE, su proposta del Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, Comandante generale della Gioventù italiana del Littorio, di concerto con i Ministri per l'educazione nazionale e per le finanze.

Le predette Accademie hanno altresì ciascuna un regolamento interno il quale è approvato dal Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, Comandante generale della Gioventù italiana del Littorio.

Art. 5.

Il Ministro per l'educazione nazionale, su richiesta del Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, Comandante generale della Gioventù italiana del Littorio metterà a disposizione della Gioventù italiana del Littorio per la direzione e per l'insegnamento nelle Accademie, professori di ruolo delle Regie università e dei Regi istituti d'istruzione superiore, in numero non superiore a 7 per ciascuna delle due Accademie, semprechè l'insegnamento presso le dette Accademie non sia assolutamente conciliabile con altro insegnamento presso Istituti pubblici del Regno.

Per le supplenze dei predetti professori di applica l'art. 96, comma 2°, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592.

La Gioventù italiana del Littorio provvederà al rimborso di tutte le spese lorde inerenti al trattamento economico dei professori messi a disposizione ai sensi del primo comma del presente articolo.

Inoltre per quanto concerne il trattamento di quiescenza la Gioventù italiana del Littorio verserà allo Stato, per tutto il periodo di tempo in cui i professori sono posti a sua disposizione, un contributo sullo stipendio in misura uguale a quello previsto per il trattamento di quiescenza del personale da essa direttamente dipendente, nonchè l'importo delle ritenute in conto entrate del Tesoro operate sugli stipendi dei professori suddetti.

Art. 6.

I professori a disposizione della Gioventù italiana del Littorio possono essere restituiti alle Facoltà da cui provengono su richiesta del Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, Comandante generale della Gioventù italiana del Littorio, o su loro domanda. Il Ministro per l'educazione nazionale può disporre la loro restituzione nei ruoli, d'accordo con il Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, Comandante generale della Gioventù italiana del Littorio.

Art. 7.

Per le materie d'insegnamento alle quali non si provvede ai sensi del precedente art. 5 il Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, Comandante generale della Gioventù italiana del Littorio, provvede mediante incarichi, sentito il rettore. Le retribuzioni per gli incarichi sono stabilite nei limiti previsti nell'art. 116 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592.

Art. 8.

Al termine di un regolare corso di studio, il cui ordinamento è stabilito dallo statuto previsto dall'art. 4 della presente legge, le Accademie conferiscono agli allievi un diploma che abilita all'insegnamento dell'educazione fisica nelle scuole di ogni ordine e grado.

Il diploma è conferito in nome del DUCE.

Art. 9.

Limitatamente a quanto riguarda l'esercizio delle loro funzioni di insegnanti i diplomati in educazione fisica sono equiparati agli insegnanti delle altre materie nelle scuole presso cui prestano servizio.

Essi dipendono, agli effetti disciplinari e amministrativi, dalla Gioventù italiana del Littorio, fatti salvi, per la parte disciplinare, i provvedimenti da adottarsi d'urgenza secondo gli ordinamenti delle scuole medesime.

Art. 10.

Oltre alla retta da corrispondersi dagli allievi alle Accademie è dovuta la sola tassa di diploma stabilita in lire 250, devoluta allo Stato.

Art. 11.

E' consentito il passaggio degli allievi e dei diplomati delle Accademie della Gioventù italiana del Littorio ai singoli corsi di laurea o di diploma presso le Università e gli Istituti superiori, secondo le norme vigenti in materia di istruzione superiore.

Art. 12.

Le spese a qualsiasi titolo per il personale di ogni categoria comprese quelle per il trattamento di quiescenza e tutte le altre spese per il funzionamento delle Accademie sono a carico della Gioventù italiana del Littorio.

Dette Accademie sono amministrate dalla Gioventù italiana del Littorio.

I proventi derivati da lasciti e donazioni e i contributi di altre amministrazioni, di enti e di privati assegnati alle Accademie vanno inscritti nel bilancio della Gioventù italiana del Littorio e assegnati a favore delle Accademie stesse e destinati unicamente a scopi di studio.

Art. 13.

Il servizio prestato fino alla entrata in vigore della presente legge, presso la Regia Accademia fascista di educazione fisica e giovanile in Roma in qualità di insegnante incaricato, di aiuto o di assistente è considerato, agli effetti della valutazione dei titoli nei concorsi a cattedre universitarie e negli esami di abilitazione alla libera docenza, alla stessa stregua di quello prestato presso Università o Istituti superiori.

Art. 14.

I diplomi conseguiti secondo l'ordinamento della soppressa Regia Accademia fascista di educazione fisica e giovanile di Roma nonchè dell'Accademia femminile di Orvieto dalla loro fondazione sino all'entrata in vigore della presente legge, hanno valore legale a tutti gli effetti per l'insegnamento della educazione fisica.

Art. 15.

E' abrogata ogni disposizione contraria alle norme contenute nella presente legge: per quanto in essa non previsto si osservano, in quanto applicabili, le norme in vigore per gli Istituti di istruzione superiore.

Art. 16.

La presente legge ha effetto dal 29 ottobre 1938-XVII.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 maggio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — BOTTAI — STARACE

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

LEGGE 22 maggio 1939-XVII, n. 867.

Nuove tabelle organiche del personale insegnante dei Regi conservatori di musica, delle Regie Accademie di belle arti e dei Regi licei artistici.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Ai ruoli organici del personale insegnante nei Regi conservatori di musica sono aggiunti i seguenti posti:

n. 4 professori di IV classe (gruppo *A*, grado iniziale 10°);

n. 1 professori di V classe (gruppo *A*), grado iniziale 11°).

Ai ruoli organici del personale insegnante delle Regie Accademie di belle arti e dei Regi licei artistici sono aggiunti i seguenti posti:

n. 3 professori di IV classe (gruppo *A*, grado iniziale 10°);

n. 3 professori di I classe (gruppo *A*, grado iniziale 7°).

Art. 2.

Con decreto Ministeriale sarà indicata la denominazione dei posti di ruolo di cui all'articolo precedente e sarà fatta l'assegnazione di essi ai singoli Istituti.

Art. 3.

La tabella *A* approvata con R. decreto-legge 1° luglio 1937-XV, n. 1369, è sostituita dalla tabella *A* annessa alla presente legge.

La tabella allegata al R. decreto 20 novembre 1930-IX, n. 1681, è sostituita dalla tabella *B* allegata alla presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 maggio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — BOTTAI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

TABELLA A

Personale insegnante dei Regi conservatori di musica

Gruppo A.

Numero dei posti	Qualifica	Grado
4	Direttori di I classe	5°
3 (a)	» II »	6°
10	Professori di I »	7° iniziale
87 (b)	» III »	9° »
3	Bibliotecari	9° »
80 (c)	Professori di IV »	10° »
81 (d)	» V »	11° »

(a) Uno dei quali da lasciare temporaneamente vacante, ai sensi del R. decreto-legge 16 marzo 1936-XIV, n. 529.
(b) Tre dei quali con carattere transitorio, ai sensi del R. decreto 15 dicembre 1932-X, n. 1757, e del R. decreto-legge 16 marzo 1936-XIV, n. 529.
(c) Uno dei quali avente carattere transitorio, ai sensi del R. decreto-legge 16 marzo 1936-XIV, n. 529.
(d) Uno dei quali avente carattere transitorio, ai sensi del R. decreto-legge 16 marzo 1936-XIV, n. 529.

TABELLA B

Personale insegnante delle Regie Accademie di belle arti e Regi licei artistici.

Gruppo A.

Numero dei posti	Qualifica	Grado
88	Professori di I classe	7° iniziale
1	» II »	8° »
—	» III »	9° »
67	» IV »	10° »
29	» V »	11° »

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per le finanze DI REVEL — *Il Ministro per l'educazione nazionale* BOTTAI

LEGGE 25 maggio 1939-XVII, n. 868.
Limitazione della responsabilità dei proprietari di navi.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La responsabilità dei proprietari di navi è limitata al valore della nave, del nolo e degli accessori della nave:

1° per le indennità dovute a terzi in conseguenza di danni cagionati a terra o in acqua da colpa del comandante, dell'equipaggio, del pilota e di qualsiasi altra persona al servizio della nave;

2° per le indennità dovute a cagione dei danni prodotti sia al carico consegnato al comandante per il trasporto, sia a qualunque altra cosa che si trovi a bordo;

3° per le obbligazioni risultanti da polizze di carico;

4° per le indennità dovute a cagione di una colpa nautica commessa nella esecuzione di un contratto;

5° per le obbligazioni derivanti da danni cagionati a opere portuali, bacini e vie navigabili e per la obbligazione di rimuovere gli avanzi di una nave affondata e per le operazioni connesse;

6° per le rimunerazioni di assistenza e di salvamento;

7° per la quota di contribuzione a loro carico nelle avarie comuni;

8° per le obbligazioni risultanti da contratti conclusi o da operazioni eseguite dal comandante in virtù dei suoi poteri legali fuori del porto di iscrizione della nave, per i bisogni effettivi della conservazione della nave o della continuazione del viaggio, purchè questi bisogni non siano dovuti ad insufficienza o a vizio dell'armamento o dell'approvvigionamento all'inizio del viaggio.

Tuttavia per i crediti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5, la responsabilità non può essere superiore ad una somma complessiva di L. 700 per tonnellata di stazza della nave.

La limitazione di cui al n. 5 del presente articolo non è applicabile ai proprietari di navi mercantili battenti bandiera di Stati che non assicurino, a questo riguardo, un trattamento di reciprocità per le navi mercantili di bandiera italiana.

Art. 2.

Nel caso di morte o di lesioni personali a qualsiasi persona, compresi i passeggeri della nave anche se emigranti, prodotte da colpa del comandante, dell'equipaggio, del pilota o di qualsiasi altra persona al servizio della nave, il proprietario è responsabile nei confronti delle vittime o dei loro aventi causa, fino a concorrenza di una somma di L. 700 per tonnellata di stazza della nave, oltre il limite fissato dal precedente articolo. Le vittime di uno stesso accidente o i loro aventi causa concorrono fra essi su tale somma.

Qualora le vittime o i loro aventi causa non siano integralmente indennizzati sul fondo loro riservato dalla disposizione del comma precedente, essi concorrono per la differenza con gli altri creditori sui valori indicati nell'articolo precedente, tenuto conto del grado dei privilegi.

La stessa limitazione di responsabilità non si applica per i casi di morte o di lesioni personali di componenti l'equipaggio o di altri addetti al servizio della nave.

Art. 3.

La responsabilità dei proprietari di navi non addetti al trasporto di passeggeri, la cui stazza — determinata ai sensi dell'art. 5 — non superi le 300 tonnellate è contenuta nei limiti stabiliti nell'art. 1 anche nei casi di morte o di lesioni personali, previsti dall'art. 2 salvo il disposto dell'ultimo comma di questo ultimo articolo.

Art. 4.

La limitazione di responsabilità stabilita nei precedenti articoli non si applica:

1° alle obbligazioni derivanti da colpa del proprietario della nave;

2° alle obbligazioni indicate nel n. 8 dell'art. 1 qualora il proprietario le abbia espressamente autorizzate o ratificate;

3° alle obbligazioni derivanti a carico del proprietario dal contratto di lavoro colle persone dell'equipaggio e colle altre persone al servizio della nave.

Il proprietario o il comproprietario della nave, che ne sia anche il comandante, può invocare la limitazione della sua responsabilità soltanto per le colpe delle persone addette al servizio della nave e per le proprie colpe nautiche.

Art. 5.

Per gli effetti delle precedenti disposizioni la stazza è calcolata:

per i piroscafi ed altre navi a propulsione meccanica sul tonnellaggio netto aumentato del volume, che, in ragione dello spazio occupato dagli apparati motori, è stato dedotto dal tonnellaggio lordo per la determinazione del tonnellaggio netto;

per i velieri sul tonnellaggio netto.

Art. 6.

Agli effetti dell'art. 1, il nolo, compreso quello relativo al trasporto di passeggeri, è calcolato per le navi di qualsiasi categoria in una somma corrispondente, in ogni caso, al dieci per cento del valore della nave al principio del viaggio, abbia o no la nave guadagnato un nolo.

Art. 7.

Agli effetti dell'art. 1 sono considerati accessori della nave le indennità per danni materiali sofferti dalla nave dopo l'inizio del viaggio e non riparati, tanto se questi danni derivino da avaria particolare, quanto se siano dovuti ad avaria comune.

Non sono considerati come accessori nè le indennità di assicurazione nè i premi, nè le sovvenzioni od altri sussidi governativi.

Art. 8.

Le disposizioni della presente legge sono applicabili all'armatore non proprietario o al noleggiatore principale quando siano responsabili per uno dei titoli indicati nelle disposizioni stesse.

Art. 9.

Il proprietario che intenda valersi della limitazione di responsabilità al valore della nave, del nolo e degli accessori della nave, è obbligato a fornire la prova di tale valore. La stima della nave è fatta secondo le seguenti disposizioni:

1° Nel caso di urto o di altri accidenti, a riguardo di tutti i crediti che vi si riferiscono, anche in virtù di un contratto, e che sono sorti anteriormente all'arrivo nel primo porto toccato dopo l'accidente, come pure a riguardo dei crediti derivanti da una avaria comune da questo occasionata, la stima è fatta sullo stato della nave al momento dell'arrivo al primo porto.

Se, prima di questo momento, un nuovo accidente, indipendente dal primo, abbia diminuito il valore della nave, tale diminuzione di valore non viene calcolata nei riguardi dei crediti riferentisi all'accidente anteriore.

Per gli accidenti sopravvenuti durante il soggiorno della nave in porto, la stima è fatta sullo stato della nave in questo porto dopo l'accidente.

2° Se si tratti di crediti concernenti il carico o sorti da una polizza di carico, indipendentemente dai casi previsti al n. 1° del presente articolo, la stima è fatta sullo stato della nave al porto di destinazione del carico o nel luogo in cui il viaggio è rotto.

Se il carico è destinato a porti diversi e il danno si riferisca ad una medesima causa, la stima è fatta sullo stato della nave nel primo di detti porti.

3° In tutti gli altri casi previsti nell'art. 1, la stima è fatta sullo stato della nave al termine del viaggio.

Quando il proprietario o comandante ne faccia richiesta l'Autorità giudiziaria del luogo in cui si procede alla stima, o l'Autorità consolare all'estero, deve nominare un perito per la verificazione del valore denunziato.

Art. 10.

I crediti che si riferiscono ad uno stesso accidente e quelli che non dipendono da alcun accidente e per i quali il valore della nave viene determinato in un medesimo porto, concorrono tra essi sulla somma entro i limiti della quale il proprietario è responsabile nei loro rapporti, tenuto conto della prelazione che secondo il rispettivo grado spetta ai crediti garantiti da privilegio.

Art. 11.

Nel caso di sequestro della nave, la garanzia prestata fino a concorrenza del limite massimo della responsabilità, giova a tutti i creditori ai quali questo limite può essere opposto.

Nel caso in cui la nave sia oggetto di un nuovo sequestro, l'autorità giudiziaria può ordinarne la revoca, qualora il proprietario provi che ha prestato garanzia sino al limite massimo della sua responsabilità, che la garanzia così prestata è soddisfacente e che il creditore ha la sicurezza di potersene valere.

Se la garanzia è prestata per un ammontare inferiore o se più garanzie sono successivamente domandate, le questioni relative saranno regolate dall'accordo delle parti o, in mancanza di questo, dall'autorità giudiziaria per evitare che il limite della responsabilità sia oltrepassato.

Art. 12.

Qualora creditori diversi promuovano le loro azioni davanti a tribunali diversi, il proprietario può, davanti a ciascuno di essi, far constare l'esistenza e l'importo complessivo dei crediti per i quali sono state promosse le azioni e può far riunire i giudizi innanzi ad uno dei tribunali aditi allo scopo di evitare che il limite della sua responsabilità venga sorpassato.

Se la nave è di nazionalità italiana il proprietario può far riunire dinanzi al tribunale del luogo di iscrizione della nave i giudizi instaurati davanti a diversi tribunali.

Art. 13.

Nel caso di domande o di atti esecutivi promossi per uno dei titoli indicati nell'art. 1, il tribunale può ordinare, a richiesta del proprietario, la sospensione di qualsiasi procedura sui beni dello stesso, diversi dalla nave, dal nolo e dagli accessori, per il tempo sufficiente ad eseguire la vendita della nave ed il pagamento delle somme che sul relativo prezzo spettano ai creditori.

Art. 14.

Non sono ammessi da parte dei creditori cui può essere opposta la limitazione della responsabilità nè sequestri, nè atti esecutivi, e se questi siano stati già iniziati debbono essere sospesi dal tribunale se il proprietario abbia depositato:

a) una somma corrispondente al valore della nave, del nolo e degli accessori della nave determinato giusta le norme dell'art. 9;

b) gli interessi legali decorsi dal giorno della liquidazione dei crediti fino a quello del deposito;

c) l'ammontare delle spese del giudizio e di liquidazione, giusta la tassazione provvisoria disposta dal presidente del tribunale.

Qualora la responsabilità del proprietario, per gli atti o i fatti a riguardo dei quali può invocare il beneficio della limitazione, non sia ancora definitivamente stabilita, egli può, con l'autorizzazione del tribunale e con le modalità dallo stesso fissate, sostituire al deposito delle somme suindicate una solida garanzia.

Art. 15.

Entro cinque giorni dalla data del deposito, o da quello del rilascio della garanzia di cui all'articolo precedente, il proprietario deve presentare al presidente del Tribunale domanda per la nomina di un giudice delegato alla verificazione dei crediti e alla ripartizione delle somme dovute.

L'istanza del proprietario deve essere accompagnata da un elenco dei creditori i cui titoli trovansi trascritti e di quelli che altrimenti siano da lui conosciuti.

Qualora il proprietario lasci scadere detto termine senza chiedere la nomina di un giudice delegato, questa può essere promossa da qualsiasi dei creditori.

Art. 16.

Il giudice delegato deve far notificare di urgenza, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ai creditori denunciati che risultino dalla trascrizione e annotazione dei relativi crediti o da ogni altro atto od istanza, un'intimazione a produrre, sotto pena di decadenza, entro trenta giorni, i titoli dei rispettivi crediti e la domanda di collocazione nel progetto di riparto.

Identica intimazione egli deve fare ai creditori non conosciuti, mediante pubblicazione di un avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Per i creditori residenti all'estero il giudice delegato deve stabilire nei singoli casi le speciali modalità per la notifica o pubblicazione della intimazione ed assegnare agli interessati un termine congruo per gli adempimenti richiesti nel comma precedente.

Art. 17.

Il verbale del giudice delegato per la verificazione dei crediti è depositato nella cancelleria. Del deposito deve anche essere data notizia mediante avviso affisso all'albo dell'ufficio del porto di iscrizione della nave, se questa è nazionale.

Se entro quindici giorni da tale avviso o dal deposito in cancelleria per le navi straniere, sorgano contestazioni sui crediti o sull'accertamento del valore della nave, del nolo e degli accessori, il giudice delegato rimette le parti a udienza fissa innanzi al tribunale.

Art. 18.

Decise le contestazioni indicate nell'articolo precedente o decorso il termine ivi stabilito senza che siano sorte contestazioni, il giudice delegato provvede a formare il progetto di distribuzione della somma fra i creditori concorrenti, tenuto conto delle cause legittime di prelazione. Tale progetto è depositato nella cancelleria del tribunale. Chiunque vi abbia interesse può prenderne visione ed averne copia.

Art. 19.

Trascorsi i cinque giorni dalla data del detto deposito, il giudice delegato convoca i creditori mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno per la discussione e l'approvazione del progetto di riparto, invitando anche i proprietari a intervenire nella adunanza.

Art. 20.

Qualora tutti i creditori comparsi approvino il progetto e non siano sollevate eccezioni dal proprietario, se ne dà atto nel processo verbale e la somma viene distribuita secondo le risultanze del progetto stesso.

Se taluno o tutti i creditori non compaiono nel giorno e nell'ora fissati, la mancata comparizione equivale ad accettazione del progetto.

Art. 21.

Qualora sullo stato di ripartizione proposto sorga controversia tra i creditori convenuti o tra alcuni di essi e il proprietario, il giudice delegato rimette al tribunale le parti a udienza fissa e la distribuzione della somma rimane sospesa fino a che non sia pronunciata sulle insorte vertenze una sentenza esecutiva e le vertenze non vengano composte.

Art. 22.

Agli effetti della presente legge per navi si intendono anche i galleggianti non muniti di atto di nazionalità.

Art. 23.

Sono abrogati gli articoli 491, 492 e 493 del Codice di commercio e ogni altra disposizione contraria alla presente legge.

Nulla è innovato alla giurisdizione civile dei comandanti di porto stabilita dalla legge 31 dicembre 1928, n. 3119.

Art. 24.

La presente legge entrerà in vigore sei mesi dopo la data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 maggio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BENNI — SOLMI — LANTINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

LEGGE 22 maggio 1939-XVII, n. 869.

Modificazioni alle circoscrizioni territoriali del comune di Pavia e di alcuni Comuni circonvicini.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le parti dei territori dei comuni di Certosa di Pavia, Mirabello ed Uniti, San Genesio ed Uniti, Fossarmato e Valle Salimbene, delimitate in conformità dell'annessa pianta planimetrica, sono aggregate al comune di Pavia.

Le restanti parti dei territori dei comuni di Mirabello ed Uniti e di Fossarmato sono aggregate rispettivamente ai comuni di San Genesio ed Uniti e di Cura Carpignano.

Art. 2.

Il prefetto di Pavia, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà, in dipendenza delle variazioni di circoscrizioni territoriali disposte con l'articolo precedente, alla separazione patrimoniale ed al riparto delle attività e passività fra i Comuni interessati.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 maggio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

Com. di CURA CARPIGNANO
Com. di S. ALESSIO
Comune di S. GENESIO ed Unitî
Comune di CERTOSA di PAVIA
TICINO
FIUME

LEGGE 29 maggio 1939-XVII, n. 870.

Conversione in legge del R. decreto-legge 4 aprile 1939-XVII, n. 618, concernente il termine per la rettifica delle dichiarazioni ai fini dell'imposta straordinaria sul capitale delle aziende industriali e commerciali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 4 aprile 1939-XVII, n. 618, concernente il termine per la rettifica delle dichiarazioni ai fini dell'imposta straordinaria sul capitale delle aziende industriali e commerciali.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 maggio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — SOLMI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

LEGGE 1° giugno 1939-XVII, n. 871.

Contributo dello Stato per la pubblicazione degli atti delle Assemblee costituzionali italiane dal Medio-Evo al 1831 e delle Carte finanziarie della Repubblica Veneta.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' prorogato per altri due anni, a decorrere dall'esercizio finanziario 1939-40, lo speciale assegno annuo di L. 30.000 di cui in atto gode la Reale Accademia nazionale dei Lincei per la pubblicazione degli atti delle Assemblee costituzionali italiane del Medio-Evo e dell'età anteriore al Risorgimento italiano e delle carte finanziarie della Repubblica Veneta.

La somma sarà stanziata in apposito capitolo della parte straordinaria della spesa del Ministero dell'educazione nazionale per gli esercizi finanziari 1939-40 e 1940-41.

Il Ministro per le finanze è autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni al bilancio del predetto Ministero.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° giugno 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — BOTTAI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

LEGGE 1° giugno 1939-XVII, n. 872.

Istituzione di un posto di professore di ruolo, presso la Regia università di Milano, per l'insegnamento della « Tecnica delle operazioni chirurgiche ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Con decorrenza dal 29 ottobre 1939-XVIII, è istituito, presso la Facoltà di medicina e chirurgia della Regia università di Milano, a carico del bilancio dello Stato, un posto di professore di ruolo, da assegnarsi all'insegnamento di « Tecnica delle operazioni chirurgiche » il quale, dalla stessa data, viene aggiunto agli insegnamenti complementari della Facoltà anzidetta.

In connessione con la cattedra l'Università provvederà a costituire, presso la medesima Facoltà e con la stessa decorrenza, un Istituto di tecnica delle operazioni chirurgiche.

Per il funzionamento di tale Istituto si provvederà con apposita Convenzione da stipularsi fra l'Università e l'Amministrazione degli Ospedali riuniti in Milano, mentre lo Stato concorrerà alla spesa aumentando di L. 83.000 annue il contributo stabilito a favore della Università dal Regio decreto 17 settembre 1936-XIV, n. 1893.

Art. 2.

Nella prima applicazione della presente legge potrà il Ministro per l'educazione nazionale nominare alla cattedra di cui all'articolo precedente, in qualità di professore ordinario, persona che, per titoli, per opere ed esperienze compiute, sia ritenuta particolarmente competente per l'insegnamento della « Tecnica delle operazioni chirurgiche ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° giugno 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — BOTTAI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

REGIO DECRETO 13 aprile 1939-XVII, n. 873.

Costituzione di un Consorzio di rimboschimenti fra lo Stato e la provincia di Massa Carrara (Apuania).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il Nostro decreto 1° ottobre 1931-IX, n. 1349, relativo alla costituzione del Consorzio tra lo Stato, la provincia di Massa Carrara ed i comuni di Massa e di Carrara per il rimboschimento dei terreni vincolati nella stessa provincia, col quale venne fissato in L. 20.000 (ventimila) il concorso dello Stato nella esecuzione dei detti lavori, restando a carico degli altri Enti interessati eguale annuo concorso;

Visto il Nostro decreto 25 marzo 1935-XIII, n. 457, relativo all'aumento dei contributi al Consorzio di cui sopra, determinante in L. 35.000 (trentacinquemila) il concorso dello Stato restando a carico degli altri Enti un pari contributo annuo;

Viste le seguenti deliberazioni:

a) dell'Amministrazione della provincia di Massa e Carrara (ora Apuania) in data 8 febbraio 1937, ratificata dal Rettorato provinciale il 4 marzo successivo, approvata con decreto interministeriale del 20 aprile 1938-XVI, con la quale si delibera l'aumento del contributo annuo della Provincia a L. 100.000 (centomila);

b) del comune di Aulla in data 18 febbraio 1937 approvata dalla Giunta provinciale amministrativa il 23 febbraio 1937, n. 119/2787, con la quale si delibera la partecipazione al Consorzio rimboschimenti con una quota annua di L. 6000 (seimila);

c) del comune di Bagnone in data 30 gennaio 1937, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa il 23 febbraio 1937, n. 103/2374, con la quale si delibera la partecipazione al Consorzio rimboschimenti con una quota annua di L. 5000 (cinquemila);

d) del comune di Casola in data 4 febbraio 1937, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa il 23 febbraio 1937, n. 117/2657, con la quale si delibera la partecipazione al Consorzio rimboschimenti con una quota annua di L. 1000 (mille);

e) del comune di Carrara in data 30 gennaio 1937, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa il 23 febbraio 1937, n. 116/2283, con la quale si delibera la partecipazione al Consorzio rimboschimenti con una quota annua di L. 20.000 (ventimila);

f) del comune di Comano in data 3 febbraio 1937, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa il 23 febbraio 1937, n. 105/2382, con la quale si delibera la partecipazione al Consorzio rimboschimenti con una quota annua di L. 4500 (quattromilacinquecento);

g) del comune di Filattiera in data 27 gennaio 1937, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa il 23 febbraio 1937, n. 107/2538, con la quale si delibera la partecipazione al Consorzio rimboschimenti con una quota annua di L. 500 (cinquecento);

h) del comune di Fivizzano in data 12 febbraio 1937, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa il 23 febbraio 1937, n. 131/3235, con la quale si delibera la partecipazione al Consorzio rimboschimenti con una quota annua di L. 11.000 (undicimila);

i) del comune di Fosdinovo in data 17 agosto 1935, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa il 23 settembre 1935, n. 482/14646, con la quale si delibera la partecipazione al Consorzio rimboschimenti con una quota annua di L. 5000 (cinquemila);

l) del comune di Licciana in data 12 febbraio 1937, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa il 23 febbraio 1937, n. 128/2853, con la quale si delibera la partecipazione al Consorzio rimboschimenti con una quota annua di L. 5000 (cinquemila);

m) del comune di Massa in data 30 luglio 1936, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa il 23 febbraio 1937, n. 106, con la quale si delibera la partecipazione al Consorzio rimboschimenti con una quota annua di L. 15.000 (quindicimila);

n) del comune di Montignoso in data 14 agosto 1936, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa il 25 agosto 1936, n. 359/12554, con la quale si delibera la partecipazione al Consorzio rimboschimenti con una quota annua di L. 3000 (tremila);

o) del comune di Mulazzo in data 30 gennaio 1937, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa il 23 febbraio 1937, n. 108/2275, con la quale si delibera la partecipazione al Consorzio rimboschimenti con una quota annua di L. 3000 (tremila);

p) del comune di Podenzana in data 5 novembre 1936, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa il 26 gennaio 1937, n. 13/19720, con la quale si delibera la partecipazione al Consorzio rimboschimenti con una quota annua di L. 1000 (mille);

q) del comune di Pontremoli in data 20 febbraio 1937, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa il 23 luglio 1937, n. 132/3302, con la quale si delibera la partecipazione al Consorzio rimboschimenti con una quota annua di L. 11.500 (undicimilacinquecento);

r) del comune di Tresana in data 1° febbraio 1937, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa il 23 febbraio 1937, n. 104/2380, con la quale si delibera la partecipazione al Consorzio rimboschimenti con una quota annua di L. 3000 (tremila);

s) del comune di Villafranca in data 15 ottobre 1936, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa il 15 dicembre 1936, n. 561/16581, con la quale si delibera la partecipazione al Consorzio rimboschimenti con una quota annua di L. 2500 (duemilacinquecento);

t) del comune di Zeri, in data 4 settembre 1936, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa il 15 dicembre 1936, n. 569/14763, con la quale si delibera la partecipazione al Consorzio rimboschimenti con una quota annua di L. 3000 (tremila);

Visto l'art. 75 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267;

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono modificati i Nostri decreti 1° ottobre 1931-IX, n. 1349, e 25 marzo 1935-XIII, n. 457, sopra ricordati, e di conseguenza è aumentato l'impegno da L. 35.000 (trentacinquemila) stanziato al cap. 43 del bilancio passivo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio 1938-39 ed ai corrispondenti articoli di bilancio per gli esercizi 1939-40 e 1940-41, a L. 200.000 (duecentomila).

Art. 2.

È ricostituito tra lo Stato e la provincia di Apuania ed i comuni di Aulla, Bagnone, Casola, Carrara, Comano, Filattiera, Fivizzano, Fosdinovo, Licciana, Massa, Montignoso, Mulazzo, Podenzana, Pontremoli, Tresana, Villafranca, Zeri ai termini dell'art. 75 del Nostro decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e per 10 anni, un Consorzio rimboschimenti onde provvedere secondo le norme contenute nel Nostro decreto suddetto e nel regolamento 16 maggio 1926, n. 1126, al rimboschimento dei terreni vincolati ed alla ricostituzione dei boschi estremamente deteriorati anch'essi sottoposti al vincolo nella detta Provincia.

Art. 3.

Lo Stato concorre nella metà della spesa per l'esecuzione dei lavori di cui sopra mediante il contributo annuo di L. 200.000 (duecentomila) a decorrere dall'esercizio 1938-39 e sino a tutto l'esercizio 1947-48, da prelevarsi sul fondo stanziato al cap. 43 del bilancio passivo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio 1938-39 e su quello dei capitoli corrispondenti degli esercizi futuri.

L'altra metà della spesa resta a carico dela provincia di Apuania per L. 100.000 (centomila), del comune di Aulla per L. 6000 (seimila), del comune di Bagnone per L. 5000 (cinquemila), del comune di Casola per L. 1000 (mille), del comune di Carrara per L. 20.000 (ventimila), del comune di Comano per L. 4500 (quattromilacinquecento), del comune di Filattiera per L. 500 (cinquecento), del comune di Fivizzano per L. 11.000 (undicimila), del comune di Fosdinovo per L. 5000 (cinquemila), del comune di Licciana per L. 5000 (cinquemila), del comune di Massa per L. 15.000 (quindicimila), del comune di Montignoso per L. 3000 (tremila), del comune di Mulazzo per L. 3000 (tremila), del comune di Podenzana per L. 1000 (mille), del comune di Pontremoli per L. 11.500 (undicimilacinquecento), del comune di Tresana per L. 3000 (tremila), del comune di Villafranca per L. 2500 (duemilacinquecento) e del comune di Zeri per L. 3000 (tremila).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 aprile 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

ROSSONI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 giugno 1939-XVII
Atti del Governo, registro 410, *foglio* 86. — MANCINI

REGIO DECRETO 12 maggio 1939-XVII, n. 874.

Approvazione della variante e del piano particolareggiato del piano regolatore di Milano per la formazione di una piazza in via Rugabella di fianco alla sede della Regia università e per l'allargamento della via Rugabella.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 19 febbraio 1934-XII, n. 433, con la quale fu approvato il piano regolatore di massima edilizio e di ampliamento di Milano con le norme per la sua attuazione;

Visto il R. decreto-legge 2 settembre 1934-XII, n. 1663, recante modificazioni alla legge anzidetta e convertito nella legge 17 dicembre 1934-XIII, n. 2118;

Visto il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1623, convertito nella legge 19 gennaio 1939-XVII, recante modificazioni alla legge originaria;

Vista la domanda con la quale il podestà di Milano, in base alla propria deliberazione num. 117634-2263 del 15 luglio 1938-XVI, ha chiesto che sia approvato il piano particolareggiato, con variante al piano regolatore di massima, per la formazione di una piazza in via Rugabella di fianco alla sede della Regia università e per l'allargamento del primo tronco di via Rugabella e sia assegnato il termine di anni due per la sua attuazione;

Ritenuto che il procedimento seguito è regolare e che durante le pubblicazioni non furono prodotte opposizioni;

Considerato che la variante consiste nell'allargamento dell'attuale vicolo Rugabella a fondo cieco e nel portare la linea di fondo più indietro, in modo da ottenere una piazza a forma rettangolare delle dimensioni di m. 50 per 3' circa;

Che il piano particolareggiato prevede anche l'allargamento a m. 12 della via Rugabella, in conformità del piano di massima, nel tratto compreso tra il corso di Porta Romana ed il piazzaletto sopra descritto;

Considerato che sia la variante che l'allargamento del primo tratto di via Rugabella sono giustificati da ragioni di viabilità e da necessità estetiche in quanto tendono alla realizzazione di uno spazio per la sosta dei veicoli e danno maggiore prospetto al monumentale Palazzo della Regia università;

Visto il parere n. 2613 del 28 dicembre 1938-XVII del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359;

Visto l'art. 4 del R. decreto-legge 21 giugno 1938-XVI, n. 1094, convertito nella legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 35;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Ai sensi e per gli effetti della legge citata 19 febbraio 1934-XII, n. 433, e successive modificazioni, sono approvati la suindicata variante ed il piano particolareggiato del piano regolatore di Milano per la formazione di una piazza in via Rugabella di fianco alla sede della Regia università e per l'allargamento di via Rugabella nel tratto compreso tra il corso di Porta Romana ed il piazzaletto sopra descritto.

Il piano di variante ed il detto piano particolareggiato saranno vistati, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, in una planimetria in iscala 1:1000 e in un elenco dei beni da espropriarsi e soggetti a contributo: documenti in data 1° luglio 1938-XVI ed a firma dell'ing. Bonicatti.

E' assegnato al Comune il termine di anni due dalla data di pubblicazione del presente decreto per compiere tanto le espropriazioni quanto i lavori occorrenti per l'esecuzione del piano particolareggiato.

Tutte le costruzioni e ricostruzioni eseguite sia dai privati, che dal Comune o suoi concessionari, per l'attuazione della presente variante e del piano particolareggiato suddetto, saranno esenti per venticinque anni dalla normale imposta sui fabbricati e dalle relative sovrimposte, comunale e provinciale, a norma dell'art. 20 della legge 19 febbraio 1934-XII, n. 433, e successive modificazioni.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 maggio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

COBOLLI-GIGLI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 giugno 1939-XVII
Atti del Governo, registro 410, *foglio* 102. — MANCINI

REGIO DECRETO 12 maggio 1939-XVII, n. 875.

Approvazione della variante al piano regolatore di massima edilizio e di ampliamento della città di Milano per la ricostruzione sull'area a levante del Palazzo di Giustizia di Milano.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 19 febbraio 1934-XII, n. 433, con la quale fu approvato il piano regolatore di massima edilizio e di ampliamento di Milano con le norme per la sua attuazione;

Visto il R. decreto-legge 28 settembre 1934-XII, n. 1663, convertito nella legge 17 dicembre 1934-XIII, n. 2118, recante modificazioni alla legge anzidetta;

Vista la legge 19 gennaio 1939, n. 389, recante modificazioni alla legge originaria;

Vista la domanda con la quale il podestà di Milano, in base alla propria deliberazione n. 190047-3925 dell'8 febbraio 1938-XVI, ha chiesto che sia approvata la variante al piano regolatore di massima edilizio e di ampliamento della città di Milano per la ricostruzione sull'area a levante del Palazzo di Giustizia in Milano;

Considerato che la variante può essere attuata nel periodo di validità del piano di massima;

Ritenuto che il procedimento seguito è regolare e che durante le pubblicazioni non furono prodotte opposizioni;

Che spirato il termine delle pubblicazioni, fu prodotto direttamente al Ministero dei lavori pubblici un ricorso da parte delle ditte Franco Nodari, Ruggero Dolfus ed altri;

Considerato che la variante, consistente nel prolungamento verso oriente, per la lunghezza di m. 15 della fronte nord del mappale n. 4113, della mappa di Milano con la conseguente creazione di un dente di m. 5 al limite di confine con il mappale n. 4118, appare meritevole di approvazione in quanto essa viene giustificata dalla opportunità urbanistica di dare alla fronte del palazzo sull'angolo della via Manara uno sviluppo ed un allineamento pressochè uguale a quello del palazzo sul lato simmetrico in via Freguglia, con il risultato di mettere in secondo piano l'edificio già costruito sul mappale n. 4113 all'imbocco di via Podgora, il cui aspetto non appare confacente alla maestà del Palazzo di Giustizia;

Che con la variante proposta non solo il Palazzo di Giustizia viene meglio inquadrato ma anche la viabilità non subisce alcun essenziale turbamento;

Considerato, quanto al ricorso prodotto dalle ditte Franco Nodari, Ruggero Dolfus ed altri, che, a prescindere dalla sua intempestività che lo rende immeritevole d'accoglimento in questa sede, esso sia da respingere anche nel merito attesochè risulta essere in corso una convenzione col comune di Milano per risolvere la questione mediante compensi ai proprietari, e l'interesse privato viene ad essere garantito;

Visto il parere n. 1981 del 28 dicembre 1938-XVII, del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359;

Visto l'art. 4 del R. decreto-legge 21 giugno 1938-XVI, n. 1094, convertito nella legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 35;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Respinto il suindicato ricorso, è approvata, ai sensi e per gli effetti della citata legge 19 febbraio 1934-XII, n. 433, e successive modificazioni, la variante al piano regolatore di massima edilizio e di ampliamento della città di Milano per la ricostruzione sull'area a levante del Palazzo di Giustizia in Milano.

Detta variante sarà vistata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, in una planimetria in iscala 1:1000 in data 27 gennaio 1938-XVI ed a firma del vice podestà di Milano, Laura.

La variante può essere attuata nel periodo di validità del piano di massima.

Per le opere previste nella presente variante è concessa la esenzione venticinquennale dalla normale imposta sui fabbricati e dalle relative sovrimposte, comunale e provinciale, sui fabbricati, entro il limite di tempo di cui all'art. 20 della legge 19 febbraio 1934-XII, n. 433, e successive modificazioni.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 maggio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

COBOLLI-GIGLI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 giugno 1939-XVII
Atti del Governo, registro 410, *foglio* 104. — MANCINI

REGIO DECRETO 1° giugno 1939-XVII, n. 876.

Modificazione all'art. 5 del R. decreto 11 aprile 1939-VII, n. 504, per quanto riguarda la leggenda impressa nel grande sigillo dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 11 aprile 1929-VII, n. 504, relativo alla foggia ed all'uso dello stemma e del sigillo dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 9 maggio 1936-XIV, n. 754, convertito nella legge 18 maggio 1936-XIV, n. 867, riguardante la dichiarazione della sovranità piena ed intera del Regno d'Italia sull'Etiopia e l'assunzione, da parte del Re d'Italia, del titolo di Imperatore d'Etiopia;

Vista la legge 16 aprile 1939-XVII, n. 580, concernente l'accettazione della Corona di Albania da parte del Re d'Italia Imperatore d'Etiopia;

Visti gli articoli 1 e 5 della legge 5 maggio 1939-XVII, n 660, recante disposizioni sulla promulgazione e pubblicazione delle leggi e dei Regi decreti;

Udito il Nostro commissario presso la Consulta araldica;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, e del Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

All'art. 5 del R. decreto 11 aprile 1929-VII, n. 504, è sostituito il seguente:

« Il grande sigillo dello Stato porta impresso il grande stemma con la leggenda in giro: (Nome di S. M. il Re) per grazia di Dio e per volontà della Nazione Re d'Italia e di Albania Imperatore d'Etiopia ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° giugno 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — SOLMI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 giugno 1939-XVII
Atti del Governo, registro 410, *foglio* 106. — MANCINI

REGIO DECRETO 2 marzo 1939-XVII.
Costituzione in Messina del Collegio arbitrale di 1° grado per la risoluzione delle vertenze relative a liquidazioni d'indennità di espropriazione nei paesi danneggiati dal terremoto del 1908.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visti gli articoli 164 e 165 del testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908, approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399;
Visto l'art. 1 del regolamento approvato con R. decreto 6 aprile 1913, n. 512;
Visti i decreti 9 dicembre 1938-XVII e 25 gennaio 1939-XVII dei Ministri Segretari di Stato per la grazia e giustizia e per i lavori pubblici;
Vista la deliberazione in data 30 novembre 1938-XVII dell'Amministrazione provinciale di Messina;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno e per la grazia e giustizia;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Collegio arbitrale di 1° grado sedente in Messina a termini degli articoli 164 e 165 del precitato testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 1908, per vertenze relative a liquidazioni d'indennità di espropriazione, risulta composto per l'anno 1939 dai signori:
Pensavalle comm. Francesco, consigliere della Corte di appello di Messina, presidente effettivo;
Donato nob. cav. uff. Luigi, consigliere della Corte di appello di Messina, presidente supplente;
Pità comm. Francesco, ingegnere principale addetto all'Ufficio del Genio civile di Messina, arbitro effettivo;
Cacopardo cav. Saverio, ingegnere principale dell'Ufficio del Genio civile di Messina, arbitro supplente;
Vinci comm. ing. Vincenzo, arbitro effettivo, e Gregorio ing. Giovanni, arbitro supplente, di nomina dell'Amministrazione provinciale di Messina.
Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 2 marzo 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — COBOLLI-GIGLI — SOLMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 maggio 1939-XVII
Registro 13 Lavori pubblici, foglio 252.

(2832)

REGIO DECRETO 2 marzo 1939-XVII.
Costituzione in Reggio Calabria del Collegio arbitrale di 1° grado per la risoluzione delle vertenze relative a liquidazioni di indennità di espropriazione nei paesi danneggiati dal terremoto del 1908.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visti gli articoli 164 e 165 del testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908, approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399;
Visto l'art. 1 del regolamento approvato con R. decreto 6 aprile 1913, n. 512;
Visti i decreti in data 9 dicembre 1938-XVII e 10 dicembre 1938-XVII dei Ministri Segretari di Stato per la grazia e giustizia e per i lavori pubblici;
Viste le deliberazioni in data 3 ottobre 1938-XVI e 30 novembre 1938-XVII delle Amministrazioni provinciali di Catanzaro e Reggio Calabria;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno e per la grazia e giustizia;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Collegio arbitrale di 1° grado sedente in Reggio Calabria a termini degli articoli 164 e 165 del sopracitato testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 1908, per vertenze relative a liquidazione d'indennità di espropriazione, risulta composto per l'anno 1939 dai signori:
Rossi comm. Luciano, presidente del Tribunale di Reggio Calabria, presidente effettivo;
Mirabella comm. Salvatore, presidente di sezione del Tribunale di Reggio Calabria, presidente supplente;
Zanetti cav. uff. Luigi, ingegnere principale dell'Ufficio del Genio civile di Reggio Calabria, arbitro ordinario;
Pettineo cav. Giuseppe, ingegnere dell'Ufficio del Genio civile di Messina, arbitro supplente;
Cimino dott. ing. Antonio, arbitro effettivo, e Piromalli dott. ing. Felice, arbitro supplente, di nomina dell'Amministrazione provinciale di Reggio Calabria;
Procopio ing. Luigi, arbitro effettivo, e Naty ing. Francesco Saverio, arbitro supplente, di nomina dell'Amministrazione provinciale di Catanzaro.
Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 2 marzo 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — COBOLLI-GIGLI — SOLMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 maggio 1939-XVII
Registro 13 Lavori pubblici, foglio 253.

(2831)

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1939-XVII.
Approvazione dei modelli dei registri delle persone giuridiche, delle legittimazioni per decreto Reale, delle adozioni, delle tutele e delle curatele in dipendenza del Libro Primo del nuovo Codice civile e delle relative norme di attuazione.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il R. decreto 12 dicembre 1938-XVII, n. 1852, che approva il testo del Libro Primo del Codice civile;
Visto l'art. 115 del R. decreto 24 aprile 1939-XVII, n. 640, contenente disposizioni per l'attuazione del Libro Primo del Codice civile e disposizioni transitorie;

Decreta:

I modelli del registro delle persone giuridiche, del registro delle legittimazioni per decreto Reale, del registro delle adozioni, del registro delle tutele e di quello delle curatele sono approvati ed allegati al presente decreto rispettivamente sotto le lettere *A*, *B*, *C*, *D* e *E*.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 giugno 1939-XVII

Il Ministro: SOLMI

(Dimensione foglio aperto 67 × 47) **MOD. A.**

REGIO TRIBUNALE

DI

. . . .

REGISTRO
DELLE PERSONE GIURIDICHE

PARTE PRIMA

(GENERALE)

(Art. 31 e 32 del Libro Primo del Codice Civile, 32 a 42 del R. decreto 24 aprile 1939-XVII, n. 640, che approva le relative disposizioni di attuazione)

AVVERTENZA

Questo registro è tenuto presso la Cancelleria del Tribunale di ogni Capoluogo di Provincia.

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI . . . .

Visto l'art. 42 del R. decreto 24 aprile 1939-XVII, n. 640

DELEGA

il Giudice di questo Tribunale, signor . . . .
per la vidimazione del presente registro.

. . . . li, ... 193 . . E. F. . . .

IL PRESIDENTE

. . . .

(Dimensioni foglio aperto 67 × 47) **Mod. A.**

REGIO TRIBUNALE

DI

. . . .

REGISTRO
DELLE PERSONE GIURIDICHE

RUBRICA ALFABETICA DELLA PARTE PRIMA

(Generale)

(Dimensioni foglio aperto 67 × 47) **MOD. A**

REGIO TRIBUNALE

DI

. . . .

REGISTRO
DELLE PERSONE GIURIDICHE

PARTE SECONDA
(ANALITICA)

AVVERTENZA

In questa parte ad ogni persona giuridica e riservato un intero foglio costituito da due pagine contrapposte. Quando il foglio riservato per una persona giuridica è esaurito, le iscrizioni sono fatte in un foglio successivo. La continuazione deve risultare chiaramente dalla pagina esaurita.

(Art. 35, comma terzo, del R. decreto 24 aprile 1939-XVII, n. 640).

Numero d'ordine	Data della iscrizione nel presente registro	Indicazione del soggetto che ha richiesto la iscrizione	Data dell'atto costitutivo	Data del decreto di riconoscimento	Denominazione	Scopo	Patrimonio	Durata (qualora sia stata determinata)	Sede dell'ente	Cognome e nome degli amministratori con la menzione di quelli ai quali attribuita la rappresentanza e delle eventuali limitazioni alla medesima	Sostituzione degli amministratori con la indicazione di quelli ai quali spetta la rappresentanza e delle eventuali limitazioni alla medesima	Mutamenti dell'atto costitutivo e dello statuto con la indicazione del provvedimento governativo di approvazione	Trasferimento della sede dell'ente e istituzione di sedi secondarie	Deliberazioni di scioglimento	Provvedimenti che ordinano lo scioglimento o dichiarano la estinzione dispongono la trasformazione	Cognome e nome dei liquidatori con la indicazione della loro eventuale revoca o sostituzione	Volume in cui sono raccolti l'atto costitutivo e lo statuto	Volume dove sono raccolte le copie delle deliberazioni e dei provvedimenti iscritti in questo registro	Annotazioni ai sensi degli art. 17, 21, 24, 27 e 30 del R. decreto 24 aprile 1939, n. 640	Osservazioni
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
(mm. 15)	*(mm. 20)*	*(mm. 40)*	*(mm. 20)*	*(mm. 20)*	*(mm. 50)*	*(mm. 30)*	*(mm. 40)*	*(mm. 18)*	*(mm. 20)*	*(mm. 40)*	*(mm. 42)*	*(mm. 42)*	*(mm. 22)*	*(mm. 41)*	*(mm. 41)*	*(mm. 41)*	*(mm. 18)*	*(mm. 18)*	*(mm. 39)*	*(mm. 27)*

(In calce al registro Mod. A parte seconda).

Il presente registro, contenente fogli . . . . . . , prima di essere posto in uso è stato numerato e vidimato in ciascun foglio dal sottoscritto.

. . . . *li* . . . . *193* . . *E. F.* . . .

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
O IL GIUDICE DELEGATO

. . . .

(Dimensioni foglio aperto 51 × 35). **MOD. B.**

CORTE DI APPELLO

DI

. . . .

REGISTRO

DELLE LEGITTIMAZIONI PER DECRETO REALE

(Art. 286 del Libro Primo del Codice Civile e 65 del R. decreto 24 aprile 1939-XVII, n. 640, che approva le relative disposizioni di attuazione).

(Dimensioni foglio aperto 51×35). MOD. C.

CORTE DI APPELLO

DI

. . . .

REGISTRO DELLE ADOZIONI

(Art. 312 del Libro Primo del Codice Civile e 65 del R. decreto 24 aprile 1939-XVII, n. 640, che approva le relative disposizioni di attuazione).

Numero d'ordine	**COGNOME E NOME** dell'adottato prima dell'adozione luogo e data di nascita	**COGNOME E NOME** e luogo di nascita dell'adottante	**COGNOME E NOME** dell'adottato a seguito dell'adozione	**DATA** del decreto di adozione	**DATA** della comunicazione del decreto di adozione all'ufficiale dello stato civile dei comuni di nascita dell'adottato e dell'adottante	**DATA** della sentenza di revoca dell'adozione	*Osservazioni*
1	2	3	4	5	6	7	8
(mm. 20)	*(mm. 120)*	*(mm. 120)*	*(mm. 120)*	*(mm. 25)*	*(mm. 25)*	*(mm. 25)*	*(mm. 50)*

(Dimensione foglio aperto 67 × 47) Mod. D.

REGIA PRETURA

DI

. . . .

UFFICIO DEL GIUDICE TUTELARE

REGISTRO

DELLE

TUTELE DEI MINORI E DEGLI INTERDETTI

PARTE PRIMA

Art. 387, 419 e 424 del Libro Primo del Codice Civile; 82, 83 e 85 del R. decreto 24 aprile 1939-XVII, n. 640, che approva le relative disposizioni di attuazione.

AVVERTENZE

Ad ogni tutela è riservato un capitolo speciale, costituito da un intero foglio di due pagine contrapposte. Quando il foglio riservato per una tutela è esaurito, le iscrizioni sono fatte in un foglio successivo. La continuazione deve risultare chiaramente dalla pagina esaurita.

Per i provvedimenti che debbono essere annotati in questo registro a termini dell'art. 86 del R. decreto 24 aprile 1939-XVII, n. 640, vedasi la parte seconda.

Il presente registro, contenente fogli . . . . , prima di essere posto in uso è stato numerato e vidimato in ciascun foglio dal sottoscritto.

. . . . lì, ... 193 . . E. F. . . .

IL GIUDICE TUTELARE

. . . .

Numero d'ordine	COGNOME, NOME condizione, età luogo di nascita e domicilio della persona soggetta alla tutela	Data dell'apertura della tutela	Data ed estremi essenziali della sentenza d'interdizione, se trattasi d'interdetto	Data della comunicazione all'ufficiale dello stato civile della apertura della tutela per l'annotazione in margine all'atto di nascita del minore o interdetto	COGNOME, NOME condizione e domicilio : data della nomina		Data della prestazione del giuramento da parte del tutore	Data e risultanze dell'inventario	Data e risultanze dei conti annuali	Provvedimenti di esonero o rimozione del tutore o del protutore	Provvedimenti che modificano lo stato personale e patrimoniale della persona sottoposta a tutela	Data della chiusura della tutela e menzione del provvedimento che l'ha provocata	Risultanze del rendiconto definitivo	Data della comunicazione all'ufficiale dello stato civile della chiusura della tutela per l'annotazione in margine all'atto di nascita del minore o interdetto	OSSERVAZIONI
					del tutore	del protutore									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
(mm. 15)	(mm. 30)	(mm. 30)	(mm. 40)	(mm. 20)	(mm. 50)	(mm. 30)	(mm. 20)	(mm. 40)	(mm. 40)	(mm. 50)	(mm. 50)	(mm. 20)	(mm. 50)	(mm. 30)	(mm. 50).

(Dimensioni foglio aperto 67 × 47) MOD. D.

REGIA PRETURA

DI

. . . .

UFFICIO DEL GIUDICE TUTELARE

REGISTRO

DELLE

TUTELE DEI MINORI E DEGLI INTERDETTI

PARTE SECONDA

(Capitoli speciali per l'annotazione dei provvedimenti emanati dal Tribunale per i minorenni, ai sensi degli articoli 258, 328, 329, 330, 331, 332 e 333 del Libro Primo del Codice Civile).

(Art. 86 del R. decreto 24 aprile 1939-XVII, n. 640, che approva le disposizioni di attuazione del Libro Primo del Codice Civile.)

AVVERTENZA

Per ciascun minore è riservato un capitolo speciale, costituito da un intero foglio di due pagine contrapposte. Quando il foglio riservato per ciascun minore è esaurito, le iscrizioni sono fatte in un foglio successivo. La continuazione deve risultare chiaramente dalla pagina esaurita.

(Dimensione foglio aperto 67 × 41) **Mod. E.**

REGIA PRETURA

DI

....

UFFICIO DEL GIUDICE TUTELARE

REGISTRO DELLE CURATELE DEI MINORI EMANCIPATI E DEGLI INABILITATI

Art. 397 e 419 del Libro Primo del Codice Civile: 82 e 84 del R. decreto 24 aprile 1939-XVII, n. 640, che approva le relative disposizioni di attuazione.

AVVERTENZA

(Ad ogni curatela è riservato un capitolo speciale, costituito da un intero foglio di due pagine contrapposte. Quando il foglio riservato per una curatela è esaurito, le iscrizioni sono fatte in foglio successivo. La continuazione deve risultare chiaramente dalla pagina esaurita.)

Il presente registro, contenente fogli . . . . . . , prima di essere posto in uso è stato numerato e vidimato in ciascun foglio dal sottoscritto.

. . . . . . li . . . . . . 193 . . E. F. . .

IL GIUDICE TUTELARE

. . . .

Numero d'ordine	COGNOME, NOME condizione, età e domicilio dell'emancipato e inabilitato	Data ed estremi essenziali del provvedimento che concede la emancipazione	Data ed estremi essenziali della sentenza che pronunzia la inabilitazione	COGNOME, NOME condizione, e domicilio del curatore dell'emancipato e inabilitato	Data del provvedimento di revoca della emancipazione	Data della sentenza di revoca della inabilitazione	Data della comunicazione all'ufficiale dello stato civile del provvedimento di concessione o revoca della emancipazione	Osservazioni
1	2	3	4	5	6	7	8	9
(mm. 25)	(mm. 205)	(mm. 40)	(mm. 40)	(mm. 130)	(mm. 40)	(mm. 40)	(mm. 40)	(mm. 60)

(2853)

DECRETO MINISTERIALE 17 giugno 1939-XVII.
Inquadramento sindacale dell'« Unione Militare ».

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto l'art. 1, comma 1°, della legge 16 giugno 1938, numero 1303, che prevede l'inquadramento sindacale degli Enti pubblici che operano nel campo della produzione e che svolgono attività economica con regime di concorrenza;

Visti gli atti relativi all'inquadramento sindacale dell'Unione Militare;

Considerato che l'Unione Militare ha, ai sensi dell'art. 2 del testo unico 22 gennaio 1938, n. 166, e dell'art. 1 del R. decreto 17 marzo 1930, n. 420, il fine di provvedere all'approvvigionamento ed alla vendita di oggetti di vestiario ed equipaggiamento militare, nonchè di generi di ordinario consumo, e che tale fine persegue mediante la gestione, in regime di concorrenza, di propri laboratori di produzione e di propri magazzini di vendita;

Visti il R. decreto 27 novembre 1930, n. 1720, e il decreto Ministeriale 11 gennaio 1931;

Decreta:

Le Confederazioni fasciste degli industriali e dei commercianti sono autorizzate a procedere all'inquadramento sindacale dell'Unione Militare per quanto si attiene rispettivamente all'attività di produzione industriale e di confezione ed all'attività commerciale di gestione di magazzini

Le Confederazioni fasciste dei lavoratori dell'industria e del commercio sono autorizzate a procedere all'inquadramento sindacale dei dipendenti dell'Unione Militare, in corrispondenza dell'inquadramento dei reparti dell'Ente stesso, effettuato dalle Confederazioni dei datori di lavoro.

Le Confederazioni fasciste degli industriali e dei commercianti e quelle dei lavoratori dell'industria e del commercio prenderanno concrete intese per la delimitazione delle rispettive competenze organizzative.

La decorrenza dell'inquadramento è fissata dal 1° luglio 1939-XVII.

Roma, addì 17 giugno 1939-XVII

Il Ministro: LANTINI

(2819)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 25 maggio 1939-XVII è stato concesso l'exequatur al signor Josè Manuel Goenaga, console di Colombia a Roma.

(2842)

In data 3 maggio 1939-XVII è stato concesso l'exequatur al signor Michele Burgio, vice console onorario di Norvegia a Porto Empedocle.

(2843)

In data 25 maggio 1939-XVII è stato concesso l'exequatur al signor Alberto Buraggi, console onorario del Principato di Monaco a Livorno.

(2844)

In data 25 maggio 1939-XVII è stato concesso l'exequatur al signor Arnold Edwards Watkinson, console di Gran Bretagna alla residenza di Tripoli.

(2845)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notari dall'esercizio

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con R. decreto in data 16 giugno 1939-XVII, in corso di registrazione alla Corte dei conti, il notaro signor Montanari Giuseppe residente nel comune di Fiorenzuola d'Arda, distretto notarile di Piacenza, è stato dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dall'11 luglio 1939-XVII, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926-IV, n. 1365, e 37 a 39 del R. decreto 14 novembre 1926-V, n. 1953.

Roma, addì 23 giugno 1939-XVII

p. *Il Ministro*: TUFAROLI

(2838)

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con R. decreto in data 16 giugno 1939-XVII, in corso di registrazione alla Corte dei conti, il notaro signor Marana Carlo, residente nel comune di Recco, distretto notarile di Genova, è stato dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal 7 luglio 1939-XVII, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926-IV, n. 1365, e 37 a 39 del R. decreto 14 novembre 1926-V, n. 1953.

Roma, addì 23 giugno 1939-XVII

p. *Il Ministro*: TUFAROLI

(2839)

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n 89, si porta a conoscenza che, con R. decreto in data 16 giugno 1939-XVII, in corso di registrazione alla Corte dei conti, il notaro signor Morera Carlo Luigi, residente nel comune di Castelli Cusiani, distretto notarile di Verbania, è stato dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal 20 luglio 1939-XVII, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926-IV, n. 1365, e 37 a 39 del R. decreto 14 novembre 1926-V, n. 1953.

Roma, addì 23 giugno 1939-XVII

p. *Il Ministro*: TUFAROLI

(2840)

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con R. decreto in data 16 giugno 1939-XVII, in corso di registrazione alla Corte dei conti, il notaro signor Contu Luigi, residente nel comune di Cagliari, è stato dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal 2 luglio 1939-XVII, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926-IV, n. 1365, e 37 a 39 del R. decreto 14 novembre 1926-V, n. 1953.

Roma, addì 23 giugno 1939-XVII

p. *Il Ministro*: TUFAROLI

(2841)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

UFFICIO DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Elenco n. 12 dei trasferimenti di marchi di fabbrica e di commercio trascritti nell'anno 1938-XVI

N. 179, trascritto il 9 giugno 1938.

Trasferimento dalla Società Toscana C. Paszkowski, a Firenze, alla Soc. An. Birra Toscana Paszkowski, a Firenze, del marchio di fabbrica n. 44685.

(Certificato per cambiamento della denominazione sociale del 20 maggio 1938).

N. 180, trascritto il 9 giugno 1938.

Trasferimento dalla Soc. An. Birra Toscana Paszkowski, a Firenze, alla Birra Wührer, già Birra Toscana Paszkowski, a Brescia, del marchio di fabbrica n. 44685.

(Certificato per cambiamento della denominazione sociale del 6 maggio 1938).

N. 181, trascritto l'8 luglio 1938.
Trasferimento dalla Soc. An. Birra Wührer già Birra Toscana Paszkowski, a Brescia, alla Ditta A. Rousseau & F., a Ponte Elsa, Empoli, del marchio di fabbrica n. 44685.
(Per cessione come da atto del 18 giugno 1938, registrato a Firenze il 22 giugno 1938, n. 7134, atti pubblici).

N. 182, trascritto l'8 luglio 1938.
Trasferimento dalla Ditta Norberti Ariberto, successore Norberti Erasmo, a Firenze, alla Ditta A. Rousseau & F., a Ponte Elsa, Empoli, del marchio di fabbrica n. 50115.
(Per cessione come da atto del 6 maggio 1938, registrato a Firenze il 12 maggio 1938, n. 6288, atti pubblici).

N. 188 - 189 - 190, trascritti il 9 giugno 1938.
Trasferimento dalla Ditta Hermann Amos, a Milano, alla Hermann Amos Società Anonima Milano H.A.S.A.M., a Milano, dei marchi di fabbrica nn. 24581 - 27959 - 42395.
(Per cessione come da atto del 31 maggio 1938, registrato a Milano il 2 giugno 1938, n. 2231, vol. 3746, atti privati).

N. 199, trascritto il 20 giugno 1938.
Trasferimento dalla Società Anonima « Cellograf », a Milano, alla Società Industrie Grafiche Cellograf, a Milano, del marchio di fabbrica n. 36231.
(Per cessione come da atto del 13 giugno 1938, registrato a Milano il 17 giugno 1938, n. 2325, vol. 3746, atti privati).

N. 200, trascritto il 24 giugno 1938.
Trasferimento da Battanta Fabrizio, a Milano, a Mattei Enrico, a Milano, del marchio di fabbrica nn. 21666 - 27721 - 54602.
(Per cessione come da atto del 10 giugno 1938, registrato a Abbiategrasso il 14 giugno 1938, n. 798, vol. 56, atti pubblici).

N. 213, trascritto il 2 settembre 1938.
Trasferimento da Kathrener's Malzkaffee Fabriken G. m. b. H., a Berlino, a Kathreiner G. m. b. H., a Berlino, del marchio di fabbrica n. 2271.
(Certificato per cambiamento denominazione sociale del 29 aprile 1938, registrato a Torino il 6 luglio 1938, n. 1313, vol. 559, atti privati).

N. 214, trascritto il 2 settembre 1938.
Trasferimento da Kathreiner's Malzkaffee Fabriken G. m. b. H., a Berlino, a Kathreiner G. m b. H., a Berlino, del marchio di fabbrica n. 14734.
(Certificato per cambiamento denominazione sociale del 29 aprile 1938, registrato a Torino il 6 luglio 1938, n. 1313, vol. 559, atti privati).

N. 215, trascritto il 2 settembre 1938.
Trasferimento da Kathreiner's Malzkaffee Fabriken G. m. b. H., a Berlino, a Kathreiner G. m. b. H., a Berlino, del marchio di fabbrica n. 3013.
(Certificato per cambiamento denominazione sociale del 29 aprile 1938, registrato a Torino il 6 luglio 1938, n. 1313, vol. 559, atti privati).

N. 216, trascritto il 2 settembre 1938.
Trasferimento da Kathreiner's Malzkaffee Fabriken G. m. b. H., a Berlino, a Kathreiner G. m. b. H., a Berlino, del marchio di fabbrica n. 2881.
(Certificato per cambiamento denominazione sociale del 29 aprile 1938, registrato a Torino il 6 luglio 1938, n. 1313, vol. 559, atti privati).

N. 217, trascritto il 2 settembre 1938.
Trasferimento da Kathreiner's Malzkaffee Fabriken G. m. b. H., a Berlino, a Kathreiner G m. b. H., a Berlino, del marchio di fabbrica n. 23383.
(Certificato per cambiamento denominazione sociale del 29 aprile 1938, registrato a Torino il 6 luglio 1938, n. 1313, vol. 559, atti privati).

N. 218, trascritto il 2 settembre 1938.
Trasferimento da Kathreiner's Malzkaffee Fabriken G. m. b. H., a Berlino, a Kathreiner G m. b. H., a Berlino, del marchio di fabbrica n. 14734
(Certificato per cambiamento denominazione sociale del 29 aprile 1938, registrato a Torino il 6 luglio 1938, n. 1313, vol. 559, atti privati).

N. 219, trascritto il 6 settembre 1938.
Trasferimento da Herzog & Fuchs, a Monaco (Germania), a Herzog & Fuchs G. m. b. H., a Berlino, del marchio di fabbrica n. 5899.
(Certificato per costituzione di Società dell'11 luglio 1938).

N. 220, trascritto il 6 settembre 1938.
Trasferimento da Herzog & Fuchs G. m. b. H., in liquidazione, a Berlino, a Kathreiner's Malzkaffee Fabriken G. m. b. H., a Berlino, del marchio di fabbrica n. 5899.
(Per cessione come da atto dell'8 luglio 1938, registrato a Torino il 6 agosto 1938, n. 1711, vol. 560, atti privati).

N. 220-B, trascritto il 6 settembre 1938.
Trasferimento da Kathreiner's Malzkaffee Fabriken G. m. b. H., a Berlino, a Kathreiner G. m. b. H., a Berlino, del marchio di fabbrica n. 5899.
(Certificato per cambiamento denominazione sociale del 29 aprile 1938).

N. 227, trascritto il 20 luglio 1938.
Trasferimento da Vincenzo De Donatis e Francesco De Donatis proprietari della Ditta cav. Vincenzo Di Raffaele De Rosa success. F.lli De Donatis, ad Atri (Teramo), alla Società Anonima R. De Rosa, a Milano, dei marchi di fabbrica nn. 22411, 21938, 21939, 21940, 21941, 21942, 21943, 21944, 20230
(Per cessione come da atto del 19 febbraio 1930, registrato a Roma il 19 febbraio 1930, n. 22379, vol. 487, atti pubblici).

N. 236, trascritto il 12 agosto 1938.
Trasferimento dalla Ditta J & H. Lieberg, a Kassel (Germania), a Lieberg Federico, a Milano, del marchio di fabbrica n. 13284.
(Per cessione come da atto del 25 maggio 1936, registrato a Milano il 10 agosto 1938, n. 11660, vol. 3789, atti privati).

N. 237, trascritto il 12 agosto 1938.
Trasferimento da Ferro Guido, a Torino, alla Società Anonima Setmani & C., a Milano, del marchio di fabbrica n. 54563.
(Per cessione come da atto del 13 luglio 1938, registrato a Milano il 14 luglio 1938, n. 3872, vol. 3783, atti privati).

N. 240, trascritto il 6 settembre 1938.
Trasferimento dalla The International Multigraph Company, a Cleveland, Ohio (S.U.A.), alla Addressograph Multigraph Corporation, a Cleveland, Ohio (S.U.A.), del marchio di fabbrica n. 17199.
(Per cessione come da atto del 14 ottobre 1937, registrato a Roma il 7 gennaio 1938, n. 28899, vol. 531, atti privati).

N. 242, trascritto il 15 settembre 1938.
Trasferimento da Molteni Davide, a Milano, alla Società Anonima Ligure Caucciù, a Milano, del marchio di fabbrica n. 9685.
(Per cessione come da atto dell'11 luglio 1938, registrato a Milano il 13 luglio 1938, n. 3581, vol. 3783, atti privati, e a Lodi il 28 luglio 1938, n. 166, vol. 141, atti privati).

N. 243, trascritto il 20 settembre 1938.
Trasferimento dalla Società Italiana dell'Alluminio (Anonima in liquidazione), a Milano, alla Società Nazionale dell'Alluminio, Anonima, a Milano, del marchio di fabbrica n. 50094.
(Certificato per incorporamento del 9 marzo 1937).

N. 245, trascritto il 12 ottobre 1938.
Trasferimento da The National Supply Company a Toledo, Ohio (S.U.A.), a The National Superior Company, a Toledo, Ohio (S.U.A.), del marchio di fabbrica n. 20415
(Per cessione come da atto dell'11 maggio 1938, registrato a Roma il 10 settembre 1938, n. 10374, vol. 548, atti privati).

N. 246, trascritto il 12 ottobre 1938.
Trasferimento dalla Superior Engine Company, a Springfield, Ohio (S.U.A.), alla The National Superior Company, a Toledo, Ohio (S.U.A.), del marchio di fabbrica n. 43152.
(Certificato per cambiamento della denominazione sociale del 29 giugno 1938, registrato a Roma il 4 ottobre 1938, n. 5409, vol. 455, atti privati).

N. 248, trascritto il 12 ottobre 1938.
Trasferimento dalla The National Superior Company, a Toledo Ohio (S.U.A.), alla The National Supply Company (corporazione costituita secondo le leggi dello Stato di Pennsylvania), a Pittsburg (S.U.A.), del marchio di fabbrica n. 43152.
(Per cessione come da atto del 18 maggio 1938, registrato a Roma il 4 ottobre 1938, n. 5410, vol. 455, atti privati).

N. 250, trascritto il 10 ottobre 1938.
Trasferimento dalla Ditta Adolfo Rossetti, a Torino, alla Società Anonima Fren-Do, a Milano, del marchio di fabbrica n. 24290.
(Per cessione come da atto del 15 settembre 1938, registrato a Ciriè il 19 settembre 1938, n. 151, vol. 41, atti privati).

N. 253, trascritto il 3 novembre 1938.
Trasferimento da Hyvis Oils, Inc. a Warren, Penn. (S.U.A.), a Sinclair Refening Company, a New York (S.U.A.), del marchio di fabbrica n. 39896.
(Per cessione come da atto del 1° agosto 1938, registrato a Roma il 2 novembre 1938, n. 18200, vol. 551, atti privati).

N. 254, trascritto il 29 ottobre 1938.
Trasferimento da Veneziani Aldo, a Milano, alla Società Anonima « Citrosil » Industria Chimico Farmaceutica Derivati Vegetali, a Milano, del marchio di fabbrica n. 49811.
(Per cessione come da atto del 20 ottobre 1938, registrato a Milano il 24 ottobre 1938, n. 739, vol. 3785, atti privati).

Nota. — I trasferimenti di marchi compresi nel presente elenco sono riportati nel fascicolo n. 12 di dicembre 1938-XVII, del « Bollettino dei marchi di fabbrica e di commercio ».

Roma, addì 26 gennaio 1939-XVII

Il direttore: A. ZENGARINI

(2848)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

UFFICIO DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Elenco n. 1 dei trasferimenti dei marchi di fabbrica e di commercio trascritti nell'anno 1939-XVII

N. 205, trascritto il 31 agosto 1938.

Trasferimento dalla Carbide and Carbon Chemicals Corporation, a New York (S.U.A.), alla National Carbon Company Inc., a New York (S.U.A.), del marchio di fabbrica n. 43663.

(Per cessione come da atto del 21 maggio 1936, registrato a Roma il 22 agosto 1938, n. 8183, vol. 547, atti privati).

N. 206, trascritto il 13 luglio 1938.

Trasferimento da Friedrich Arnoldo, a Winterthur (Svizzera), a Bard Giuseppe, a Torino, del marchio di fabbrica n. 44883.

(Per cessione come da atto del 13 maggio 1938, registrato a Torino il 15 giugno 1938, n. 54605, vol. 558, atti privati).

N. 207, trascritto il 10 agosto 1938.

Trasferimento dalla Casein Company of America Inc., costituita con le leggi del Delaware, a New York (S.U.A.), alla The Bordon Company, a New York (S.U.A.), del marchio di fabbrica numero 18482.

(Per cessione come da atto del 31 dicembre 1937, registrato a Torino il 4 agosto 1938, n. 11385, vol. 560, atti privati).

N. 221, trascritto il 6 settembre 1938.

Trasferimento da Herzog & Fuchs G. m. b. H., in liquidazione, a Berlino, a Kathreiner's Malzkaffee Fabriken G. m. b. H., a Berlino, del marchio di fabbrica n. 20753.

(Per cessione come da atto dell'8 luglio 1938, registrato a Torino il 6 agosto 1938, n. 11711, vol. 560, atti privati).

N. 222, trascritto il 6 settembre 1938.

Trasferimento da Kathreiner's Malzkaffee Fabriken G. m. b. H., a Berlino, a Kathreiner G. m. b. H., a Berlino, del marchio di fabbrica n. 20753.

(Per cessione come da atto dell'8 luglio 1938, registrato a Torino il 6 agosto 1938, n. 11711, vol. 560, atti privati).

N. 223, trascritto il 21 settembre 1938.

Trasferimento da Vittadini Angelo, a Milano, alla Società Anonima Istituto Chemioterapico Italiano, a Milano, del marchio di fabbrica n. 30540.

(Per cessione come da atto del 28 luglio 1938, registrato a Milano il 29 luglio 1938, n. 210, vol. 3785, atti privati).

N. 224, trascritto il 21 settembre 1938.

Trasferimento da Finzi Umberto, a Torino, a Novarese Umberto, a Torino, del marchio di fabbrica n. 21417.

(Per cessione come da atto del 15 settembre 1938, registrato a Ciriè il 19 settembre 1938, n. 150, vol. 45, atti privati).

N. 225, trascritto il 9 luglio 1938.

Trasferimento da Castiglioni Paolo, a Milano, alla Società Anonima Prodotti Mokasan, a Milano, del marchio di fabbrica numero 51871.

(Per cessione come da atto del 4 maggio 1938, registrato a Carate Brianza il 7 maggio 1938, n. 422, vol. 56, atti privati).

N. 238, trascritto il 6 settembre 1938.

Trasferimento dalla American Multigraph Co., a Wilmington Delaware (S.U.A.), alla Multigraph Company, a Cleveland, Ohio (S.U.A.), del marchio di fabbrica n. 43838.

(Per cambiamento della denominazione sociale come da certificato del 6 giugno 1938, registrato a Roma il 9 agosto 1938, n. 2435, vol. 454, atti privati).

N. 239, trascritto il 6 settembre 1938.

Trasferimento dalla Multigraph Company, a Cleveland, Ohio (S.U.A.), alla Addressograph Multigraph Corporation, a Cleveland, Ohio (S.U.A.), del marchio di fabbrica n. 43838.

(Per cessione come da atto del 14 ottobre 1937, registrato a Roma il 7 gennaio 1938, n. 28902, vol. 531, atti privati).

Nota. — I trasferimenti di marchi compresi nel presente elenco sono riportati nel fascicolo n. 1 mese di gennaio 1939-XVII, del « Bollettino dei marchi di fabbrica e di commercio ».

Roma, addì 25 febbraio 1939-XVII

Il direttore: A. ZENGARINI

(2849)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Proroga delle funzioni del commissario straordinario e del Comitato di sorveglianza della Banca popolare di Caulonia (Reggio Calabria).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri in data 17 giugno 1938-XVI col quale si è provveduto allo scioglimento degli organi amministrativi della Banca popolare di Caulonia, società anonima cooperativa, con sede in Caulonia (Reggio Calabria);

Veduti i propri provvedimenti in data 31 agosto 1938-XVI e 22 settembre 1938-XVI, con i quali venivano nominati rispettivamente il commissario straordinario ed il Comitato di sorveglianza per l'amministrazione dell'indicata azienda;

Considerata la necessità di prorogare la straordinaria amministrazione dell'azienda predetta;

Dispone:

Le funzioni del commissario straordinario e del Comitato di sorveglianza, nominati presso la Banca popolare di Caulonia, società anonima cooperativa con sede in Caulonia (Reggio Calabria), ai sensi e per gli effetti di cui al titolo VII, capo II, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636, sono prorogate di mesi sei a decorrere dal 17 giugno 1939-XVII.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 giugno 1939-XVII

V. AZZOLINI

(2824)

Proroga delle funzioni del commissario straordinario e del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di S. Margherita d'Adige (Padova).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 23 maggio 1938-XVI con il quale veniva disposto lo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di S. Margherita d'Adige, con sede nel comune di S. Margherita d'Adige (Padova);

Veduto il proprio provvedimento in data 23 maggio 1938-XVI, con il quale venivano nominati il commissario straordinario ed i membri del Comitato di sorveglianza per l'amministrazione dell'indicata azienda,

Considerata la necessità di prorogare la straordinaria amministrazione della Cassa rurale predetta;

Dispone:

Le funzioni del commissario straordinario e del Comitato di sorveglianza nominati presso la Cassa rurale ed artigiana di S. Margherita d'Adige, con sede nel comune di S. Margherita d'Adige (Padova), sono prorogati, ai sensi e per gli effetti di cui al titolo VII, capo II, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141 e 7 aprile 1938-XVI, n. 636, fino al giorno 23 settembre 1939-XVII.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 giugno 1939-XVII

V. AZZOLINI

(2804)

CONCORSI

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

Graduatoria del concorso a 30 posti di vice segretario in prova nel ruolo del personale amministrativo della Regia aeronautica.

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 29 aprile 1935, n. 875, col quale è stato approvato il regolamento per gli impiegati civili della Regia aeronautica;

Visto il decreto Ministeriale 4 aprile 1938 col quale è stato indetto un concorso per esami a 30 posti di vice-segretario in prova nel ruolo del personale amministrativo del Ministero dell'aeronautica (gruppo *A*, grado 11°);

Visto il decreto Ministeriale 15 novembre 1938 col quale è stata nominata la Commissione esaminatrice del concorso;

Visto il decreto Ministeriale 3 dicembre 1938, col quale il prof. dott. Papi Giuseppe, è stato sostituito dal prof. Nina gr. uff. avv. Luigi nella Commissione di cui al decreto Ministeriale 15 novembre 1938;

Vista la graduatoria formata dalla Commissione esaminatrice;

Visti tutti gli atti della predetta Commissione e riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati idonei al concorso per 30 posti di vice-segretario in prova nel ruolo del personale amministrativo della Regia aeronautica (gruppo *A*, grado 11°), indetto con decreto Ministeriale 4 aprile 1938:

1. Pata Mario	con punti 89	su 100
2. Manunta Giusto	» 86,33	»
3. Ruisi Giuseppe	» 86	»
4. Del Gaudio Vincenzo	» 85,66	»
5. Parlato Michele	» 84,33	»
6. Giani Vito	» 83,33	»
7. Orrù Cosimo	» 82	»
8. Lupo Domenico	» 81,33	»
9. Zafarana Walfrido	» 81	»
10. Gentile Ugo	» 80	»
11. Correale Alessandro	» 78,66	»
12. Galassi Mario	con punti 78,33	su 100
13. Albrizio Mario	» 78	»
14. Giorgetti Diego	» 77,66	»
15. Squitieri Michele	» 77,33	»
16. Manunta Antonio	» 76,66	»
17. Valvassori Giovanni, coniugato con 2 figli	» 76,33	»
18. Piras Antonino, celibe	» 76,33	»
19. Brancaccio Vincenze, sottotenente complemento, nato il 31 maggio 1910	» 75,66	»
20. Miceli Salvatore, sottotenente complemento, nato il 7 dicembre 1912	» 75,66	»
21. Brizi Bruno	» 75	»
22. Manai Antonio	» 74,66	»
23. Vaccarella Alfredo, nato il 20 febbraio 1910	» 73	»
24. Mastrolilli Giuseppe, nato il 6 agosto 1912	» 73	»
25. Navazio Teodoro, ex combattente	» 72,33	»
26. Figliolia Achille	» 72,33	»
27. Mazzei Gaetano	» 71,66	»
28. Francois Gioffredo, coniugato	» 71,33	»
29. Mauceri Natale, celibe	» 71,33	»
30. Ceracchi Ferdinando	» 70,66	»
31. Schmid Bruno, sottotenente complemento, nato il 21 giugno 1912	» 70	»
32. Misuraca Felice, nato il 1° giugno 1913	» 70	»
33. Mascali Giuseppe, nato il 26 ottobre 1914	» 70	»
34. Serra Paolo	» 68,66	»
35. Benini Leandro, sottotenente complemento, nato il 7 novembre 1909	» 68	»
36. Giarizzo Gaetano, sottotenente complemento, nato il 14 luglio 1910	» 68	»
37. Noviello Renato, sottotenente complemento, nato il 1° ottobre 1910	» 68	»
38. Calamaro Gaetano	» 67,66	»
39. Fini Fausto	» 67	»
40. Lamberti Antonio	» 66	»
41. Cellucci Edmondo, nato il 14 ottobre 1912	» 65	»
42. Giangregorio Raffaele, nato il 15 settembre 1913	» 65	»

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 31 maggio 1939-XVII

p. Il Ministro
Il Sottosegretario di Stato
VALLE

(2827)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.